SENT. 79/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO	Presidente
Dott.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dott. Roberto RIZZI	Consigliere-relatore
Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **61509** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 67/2024, depositata in data 26/3/2024.

promosso da

1) **PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia**, in persona del Procuratore regionale pro-tempore

[APPELLANTE]

contro

COSTANTINO Biagio Maria, nato a Casarano il 3/4/1965, c.f.

CSTBMR65D03B936R, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Giuseppe Pagliarulo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casarano, alla via Francesco Ferrari, n. 54, nonché presso il domicilio digitale pagliarulo.giovannigiuseppe@ordavvle.legalmail.it.

[APPELLATO]

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 3 aprile 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, cons. Roberto Rizzi, il Pubblico ministero, v.p.g. Adelisa Corsetti e l'Avv. Giovanni Giuseppe Pagliarulo, in rappresentanza della parte appellata.

FATTO

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, all'esito di un processo penale (concluso con la sentenza della Corte di cassazione n. 44110/2021 del 29/11/2021), che aveva condotto alla condanna, fra gli altri, di MICOCCI Carmine e COSTANTINO Biagio Maria, all'epoca dei fatti dipendenti dell'INPS, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe in danno dell'INPS (per altri reati contro la pubblica amministrazione, invece, vi era stata la dichiarazione di non doversi procedere per essersi i reati estinti per prescrizione), li conveniva in giudizio reputando configurabile nei loro confronti la responsabilità amministrativa dolosa per il danno da disservizio, di consistenza stimata complessivamente in € 185.916,28.

A comporre detto danno contribuivano due addendi.

Una prima porzione, pari a € 85.239,29, imputata ai due convenuti con vincolo

di solidarietà, compendiava la spesa che l'INPS aveva dovuto sostenere con riguardo all'impegno orario di alcuni ispettori che erano stati nominati ausiliari di P.G. per la verifica di svariate pratiche di concessione di provvidenze economiche nell'ambito della CIG (cassa integrazione guadagni) e di altri benefici erogati a sostegno del reddito, nonché la spesa corrispondente all'impegno orario di alcuni funzionari a cui era stato affidato il compito di lavorare le 5.000 pratiche CIG che erano rimaste arretrate a causa della ridotta prestazione lavorativa resa dai convenuti in conseguenza dell'attività da costoro svolta a favore dell'associazione a delinquere.

Una seconda porzione di danno, invece, di misura non uguale per i due convenuti (€ 15.309,138, per il COSTANTINO, ed € 85.368,09, per MICOCCI, importi pari, rispettivamente, al 20% e al 50% degli emolumenti dai medesimi percepiti dal 2003 al 3/2/2009), era imputata solitariamente a ciascuno dei convenuti.

Con la sentenza n. 67/2024, depositata in data 26/3/2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, da un lato, riconosceva la responsabilità del MICOCCI, rimasto contumace, condannandolo al pagamento di € 170.607,38 (imputandogli tanto la porzione di danno connotata dal vincolo di solidarietà che quella di esclusiva pertinenza), dall'altro, nei confronti del COSTANTINO, facendo applicazione del principio della "ragione più liquida", dichiarava "prescritta l'azione risarcitoria".

Più in dettaglio, con specifico riguardo alla posizione di quest'ultimo, la Corte territoriale, chiarito che il danno da disservizio si era verificato entro il limite temporale del luglio 2009, dissentiva dall'assunto della Procura, secondo cui

l'avvio della decorrenza della prescrizione avrebbe avuto luogo con l'accertamento definitivo in sede penale del coinvolgimento dei convenuti al sodalizio criminoso (cfr. pag. 11 della sentenza).

Reputava, invece, che la conoscibilità da parte dell'amministrazione di appartenenza dei danni causati dalla condotta illecita si era realizzata con l'applicazione della misura cautelare nel marzo del 2009 o, al più tardi, alla data del decreto che disponeva il rinvio a giudizio in sede penale, in data 3/7/2009.

E ciò era reso manifesto dalla circostanza che, in data 13/11/2009, l'INPS si era costituita parte civile nel processo.

Escludeva, poi, che alla costituzione di parte civile potesse essere annessa valenza interruttiva del corso della prescrizione.

A tale conclusione perveniva evidenziando che l'INPS, avendo circoscritto la pretesa ai *«danni patrimoniali, consistenti: nell'erogazione indebita di indennità, provvidenze, contributi, sgravi ed agevolazioni vari; nel mancato percepimento dei contributi obbligatori indebitamente conguagliati calcolati in €. 1.754.093,88; oltre a quelli accertati ed accertandi; nonché danni non patrimoniali e di immagine»*, non aveva richiamato il danno da disservizio.

Al riguardo, evocava l'ordinanza della Cass. Sez. lavoro n. 279/2024 secondo la quale *"non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento"*.

La medesima argomentazione veniva riproposta anche per negare che l'effetto

interruttivo potesse scaturire dagli atti di costituzione in mora datati 12/6/2013 e 5/6/2018. La portata assorbente della affermazione, inoltre, induceva il giudicante a non esaminare specificamente i profili contestati riguardanti il perfezionamento della notificazione degli atti (pag. 14: *«(…) le costituzioni in mora formalizzate dall'INPS, anche se fossero state ricevute dal Costantino - fatto che costui contesta - non avrebbero, in ogni caso, valore interruttivo ai fini del danno da disservizio (…)»*).

In definitiva, il primo giudice riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del danno da disservizio *«in quanto l'amministrazione ha avuto piena conoscibilità anche di tale danno con il rinvio a giudizio in sede penale, ossia in data 3 luglio 2009,mentre ha proceduto alla concreta quantificazione dello stesso ed alla trasmissione della relativa segnalazione alla Procura regionale solo in data 30.6.2022 allorquando il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria era abbondantemente spirato in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione stessa»*.

Avverso tale decisione, in data 11/4/2024, la Procura regionale proponeva appello, limitatamente alla statuizione riguardante la prescrizione e soltanto nei confronti del COSTANTINO.

Con l'unico motivo di gravame, rubricato *«Error in judicando - Erroneità nell'applicazione dell'istituto della prescrizione»*, la Procura censurava l'affermazione secondo cui la costituzione di parte civile dell'INPS non riguardasse anche i danni da disservizio.

Al riguardo evidenziava che il supporto giurisprudenziale utilizzato dal primo giudice per corroborare la propria tesi riguardava un giudizio civile e non la costituzione di parte civile in un giudizio penale.

In tale specifico ambito, invece, sosteneva che la Corte di cassazione aveva chiarito che l'interruzione della prescrizione riguarda tutte le poste di danno scaturenti dal reato anche se non specificatamente dedotte nella costituzione stessa (Cass. ord. 4318/2019).

In tale prospettiva, considerato che l'effetto sospensivo generato dalla costituzione di parte civile da parte dell'INPS si era protratto fino alla conclusione del processo penale, avvenuta in data 29/11/2021 con la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione n. 44110/21 (erroneamente indicata con il n. 361/21, costituente, in realtà il numero cronologico della Sez. I), l'azione di responsabilità amministrativa era tempestiva.

Aggiungeva anche che *«Applicando gli stessi principi (...) valore dirimente alla interruzione del termine di prescrizione va dato anche agli atti di costituzione in mora datati 12.06.2013 e 5.06.2018, non depositati dalla Procura perché afferenti ad altro fascicolo»*.

Infine, evidenziava che, prima della definizione del processo penale, né l'INPS né la Procura in sua vece, avrebbero potuto agire per il risarcimento di tutti i danni subiti, attesa l'estrema complessità della vicenda.

Concludeva chiedendo il parziale annullamento della sentenza e la conseguenziale rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c. in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito.

In data 12/3/2025 si costituiva il COSTANTINO eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello sotto due distinti profili.

Per un verso, sosteneva che l'impugnazione *«non propone compiutamente le*

ragioni in fatto ed in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; e più in particolare non focalizza le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

Per altro verso, rilevava che un *«ulteriore profilo di inammissibilità dell'appello scaturisce dalla censura inerente il preteso coinvolgimento del danno da disservizio nell'atto di costituzione di parte civile quando invece sin dall'atto introduttivo la Procura regionale ebbe a specificare, per contrastare l'eccezione di ne bis in idem, formulata con le deduzioni ex art. 72 codice di rito che "Quanto al fascicolo istruttorio V/635/10PCN richiamato nel provvedimento disciplinare, esso riguarda il diverso danno subito dall'INPS a causa della liquidazione dei trattamenti a sostegno del reddito non dovuti, non contestato in questa sede.," (cfr. ultimo cpv. pag. 55 atto di citazione in primo grado), sicché se ragioni della domanda e petitum (del danno da disservizio rispetto al danno subito dall'INPS a causa della liquidazione dei trattamenti a sostegno del reddito non dovuti) erano discriminate in citazione, non possono essere addotte quale unicum in appello, se non in violazione dei limiti di allegazione sub art. 194 del codice di rito».*

In sostanza, secondo l'appellato, la linea argomentativa seguita per contestare un'eccezione formulata in sede preprocessuale condizionava gli effetti interruttivi ricollegabili alla costituzione di parte civile.

Analoghe considerazioni, poi, si assumeva valessero in relazione alla lamentata mancata valutazione degli atti di costituzione in mora del 12/6/2013 e del 5/6/2018.

L’appello, ancora, era reputato inammissibile sia poiché il motivo inerente all’efficacia sospensiva della costituzione di parte civile sulla decorrenza del termine di prescrizione non era stata prospettata in primo grado, sia per l’identità tra la domanda coltivata in questa sede e quella perseguita nel citato fascicolo istruttorio archiviato.

Nel merito, infine, svolgeva considerazioni sulla correttezza della soluzione interpretativa del primo giudice.

Concludeva chiedendo:

«- preliminarmente dichiarare la inammissibilità dell’appello,

- in via gradata e sempre preliminarmente rigettare l’appello in quanto inammissibile e/o improcedibile la domanda;

- ancora preliminarmente nel merito rigettare l’appello in quanto prescritta l’azione e quindi la relativa obbligazione risarcitoria,

- ove sia consentito, nel merito rigettare la domanda siccome infondate nell’an e nel quantum,

- con vittoria di spese e competenze del grado da liquidare con distrazione in favore del sottoscritto procuratore».

All’udienza del 3/4/2025, il rappresentante della Procura generale e il difensore della parte appellata enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

In via prioritaria, occorre puntualizzare il perimetro del giudizio, per come venutosi a conformare all’esito della pronuncia del primo giudice e degli accadimenti processuali successivi.

In assenza di iniziative impugnatorie, tese a porre in discussione l'assetto delle statuizioni di condanna riferite al MICOCCI, sulle stesse è maturato il giudicato.

Il profilo ancora controverso è limitato alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno riferibile al COSTANTINO.

Analizzando comparativamente l'atto di gravame della Procura regionale e l'atto di costituzione dell'appellato, risulta incontestato che il rinvio a giudizio (operato con decreto del GIP del 3/7/2009) abbia rappresentato il momento di esordio della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del contestato danno da disservizio.

Ciò, per un verso, è implicitamente ricavabile dalla constatazione che detta affermazione, contenuta nella sentenza del primo giudice, non è stata in alcun modo avversata con il gravame della Procura regionale (che pure avrebbe potuto, anziché prestare acquiescenza all'alternativa ricostruzione fatta propria dal giudice, continuare a sostenere, come prospettato nell'atto di citazione e ribadito all'udienza di discussione del 31/1/2024, che il *dies a quo* avrebbe dovuto coincidere con la data della note dell'INPS del 29/6/2022 contente "elementi di valutazione per danno da disservizio") e, per altro verso, è espressamente riconosciuto da parte dell'appellato (cfr. pag. 15, par. 4 e 5: *«In primo grado il convenuto, allegando di non aver mai ricevuto alcuna precedente richiesta di risarcimento del danno da disservizio, così come articolata nell'invito a dedurre e poi con l'atto di citazione, ha espressamente individuato, anche sotto il profilo della corretta formulazione della eccezione, il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale, nel giorno in cui furono concluse le indagini, allorché ogni proiezione delle contestate condotte*

illecite potevano essere congetturate sotto il profilo delle conseguenze pregiudizievoli subite dall'Ente d'appartenenza.

5. È stato appurato che le indagini si conclusero nel 2009, come peraltro emerge con tutta evidenza dagli atti depositati dalla medesima Procura (...) in particolare (..) dal decreto emesso dal GIP sede che dispone il giudizio nei confronti dell'attuale convenuto risalente al 03.07.2009»).

In tale scenario, dirimente risulta la valutazione in ordine all'attitudine della costituzione di parte civile a interrompere il corso della prescrizione che le parti, pacificamente, reputano iniziato il 3/7/2009.

Orbene, in questa sede le parti non sembrano dubitare che, in astratto, l'esercizio dell'azione civile in sede penale, da parte dell'ente danneggiato, sia astrattamente in grado di produrre, secondo la regola generale di cui all'art. 2943 c.c, l'interruzione della prescrizione e di mantenere inalterato l'effetto interruttivo per tutta la durata del processo penale, a termini dell'art. 2945, comma 2, c.c.

Il disaccordo attiene, invece, all'attitudine in concreto dell'atto di costituzione di parte civile, per come assemblato, a generare l'interruzione per lo specifico diritto al risarcimento del danno da disservizio.

Con detto atto l'INPS ha esercitato l'azione civile nel processo in procinto di essere celebrato ritenendo che *«I fatti suesposti, per come sono stati accertati e per come verrà dimostrato nel corso del giudizio (in relazione al quale si formula riserva di dedurre, eccepire, chiedere e concludere più ampiamente) hanno procurato all'I.N.P.S. danni patrimoniali, consistenti: nell'erogazione indebita di indennità, provvidenze, contributi, sgravi e agevolazioni vari; nel mancato percepimento dei contributi obbligatori indebitamente conguagliati*

calcolati in € 1.754.093,88; oltre a quelli ulteriori accertati e accertandi; nonché danni non patrimoniali e di immagine; e pertanto la presente costituzione di parte civile è finalizzata ad ottenerne l'integrale ristoro a causa dei reati per i quali pende il processo indicato e per gli ulteriori reati che potranno ravvisarsi nel corso dello stesso».

Secondo l'appellato, non essendo esplicitamente contemplato il danno da disservizio nella catalogazione dei pregiudizi di cui l'ente previdenziale auspicava il ristoro già in sede penale, l'atto di costituzione di parte civile non avrebbe potuto sospendere il corso della prescrizione di quello specifico diritto di credito poi oggetto dell'azione di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti.

Tale costrutto argomentativo è stato condiviso dal primo giudice.

Al riguardo, devono prioritariamente essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dal COSTANTINO.

In primo luogo, deve escludersi che l'impugnazione presenti le lamentate, gravi carenze contenutistiche che pregiudicherebbero l'esame nel merito delle doglianze.

Infatti, inequivocabilmente, il gravame reca, in aderenza al disposto dell'art. 190 c.g.c., la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda la critica.

Contiene, cioè, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed enuncia, in modo altrettanto chiaro, le ragioni per le quali la decisione è considerata erronea, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.

In secondo luogo, inconferenti, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, sono le questioni riguardanti i possibili riverberi delle ragioni dell'archiviazione del procedimento istruttorio di cui al fascicolo n. 635/10/PCNV.

Secondo la prospettiva dell'appellato, l'avere la Procura regionale utilizzato, per contrastare l'eccezione di violazione del principio del *ne bis in idem*, l'argomentazione che quel fascicolo *«riguarda il diverso danno subito dall'INPS a causa della liquidazione dei trattamenti a sostegno del reddito non dovuti, non contestato in questa sede (cfr. ultimo cpv. pag. 55 atto di citazione in primo grado)»*, avrebbe reso manifesto che anche per l'Organo requirente il danno da disservizio fosse altro rispetto al danno riconducibile alla liquidazione dei trattamenti a sostegno del reddito non dovuti.

Sarebbe stata, quindi, realizzata una nuova allegazione, in violazione dell'art. 194 c.g.c.

Tale ricostruzione non può essere accolta.

Innanzitutto, i rapporti tra i procedimenti istruttori, per via dell'opzione per l'esame della ragione più liquida, non sono stati esaminati dal primo giudice e, perciò, non sono suscettibili di approfondimento in questa sede.

Infatti, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c. allorquando il giudice di primo grado, senza conoscere del merito del giudizio, ha definito il processo decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari, *«su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello»*.

Inoltre, anche a volere ritenere conoscibili i profili connessi ai rapporti tra procedimenti istruttori avviati sulla medesima vicenda fattuale, nessun travalicamento dei limiti a nuove allegazioni ha avuto luogo, atteso che, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria n. 61/2023, sono state acquisite al

compendio documentale di causa sia la copia del fascicolo istruttorio della Procura regionale contrassegnato dal n. 635/10/PCN che la copia della costituzione di parte civile dell'INPS.

In ogni caso, è indubitabile che il danno che l'INPS ha reclamato per l'erogazione indebita di indennità, provvidenze, contributi, sgravi e agevolazioni vari e per il mancato percepimento di contributi obbligatori sia ontologicamente diverso dal danno da disservizio. E tuttavia, il tenore della pretesa, avanzata con l'atto di costituzione di parte civile, non è certamente circoscritto al primo danno, abbracciando anche pregiudizi ulteriori.

Sicché nessuna preclusione all'attivazione dell'azione di responsabilità per danno da disservizio può ritenersi essersi prodotta in conseguenza dell'archiviazione disposta sul procedimento istruttorio precedentemente avviato in relazione alla medesima, complessa vicenda.

Occorre ora accertare se, tra quei pregiudizi ulteriori, sia annoverabile il danno da disservizio, oggetto dell'azione di responsabilità amministrativa.

In proposito, occorre considerare che l'azione civile, a termini dell'art. 74 c.p.p., può essere esercitata nel processo penale, oltre che per le restituzioni, per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. Quest'ultima disposizione, al comma 2, prevede che *«ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento (...)»*.

Circa le formalità della costituzione di parte civile, l'art. 78 c.p.p. non dispone che debba contenere enunciazioni formali particolari, limitandosi a richiedere, a pena di inammissibilità, accanto a dati indispensabili per circoscrivere la richiesta, la «esposizione delle ragioni che giustificano la domanda» (lett. d).

La Corte di cassazione, nell'ambito di giudizi penali, ha ripetutamente chiarito

(sentt. n. 23940 del 15/7/2020; n. 32705 del 17/4/2014, n. 22034 del 7/3/2013) che «*l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi", sicché per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza*».

In piena aderenza ai connotati essenziali che lo strumento della costituzione di parte civile deve possedere affinché il soggetto al quale il reato ha arrecato danno possa attivare, nel processo penale, la valutazione dell'esistenza e (dell'eventuale) consistenza del nocumento patito, la medesima Corte di cassazione, nell'esaminare i riverberi, in sede civile, dell'esercizio di quella facoltà ha valorizzato il legame eziologico che collega la pretesa al fatto-reato. Ha infatti chiarito (cfr. ord. n. 4318 del 2019) che «*la domanda svolta con la costituzione di parte civile non richiede (...) la specifica indicazione delle voci di danno di cui si richiede il risarcimento e l'individuazione del nesso causale esistente fra l'illecito e ciascuna posta di danno da risarcire (risultando invero sufficiente che sia dedotta -ancorché sommariamente- l'esistenza di pregiudizi riconducibili all'illecito penale)*» aggiungendo che «*Se, infatti, la condanna sulle richieste della parte civile può essere generica ed abbracciare senza distinzione -come nel caso in esame- tutti i danni conseguenti al reato, non v'è ragione per affermare che l'actio iudicati non riguardi ogni possibile profilo di danno, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali.*

Tale conclusione è, peraltro, in linea con la consolidata giurisprudenza civile di legittimità in materia di liquidazione del danno, secondo cui, «in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta» (Cass. n. 20643/2016), di talché, «quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta» e, «laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate» (Cass. n. 17879/2011)» (in termini anche sent. 20643/2016).

In definitiva:

- posto che, secondo l'incontestato assunto del primo giudice (e, perciò, non ulteriormente sindacabile in questa sede), l'esordio del decorso della prescrizione dell'azione risarcitoria risale al 3/7/2009, ossia alla data del decreto che ha disposto il rinvio a giudizio in sede penale, fra l'altro, dell'odierno appellato,
- considerato che alla costituzione di parte civile, che l'INPS ha formalizzato nel novembre 2009, può annettersi, per le ragioni sopra rappresentante, valenza interruttiva del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., tenuto conto altresì che essa è stata avanzata

per il ristoro dei danni patrimoniali, *oltre a quelli ulteriori accertati e accertandi; nonché danni non patrimoniali* e di immagine;

- considerato, altresì, che in ragione della coltivazione, da parte dell'ente previdenziale, dell'iniziativa in tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio penale (come chiaramente risulta dalla sent. n. 44110/2021), l'effetto interruttivo si è protratto fino alla conclusione del medesimo processo, avvenuta con la lettura del dispositivo all'esito dell'udienza del 2/4/2021

al momento della notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 26/10/2021, propedeutica all'avvio del presente giudizio di responsabilità amministrativa per l'asserito danno da disservizio, non era decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione recante la dichiarazione di prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti del COSTANTINO.

Poiché il giudice di primo grado ha definito la porzione di processo riguardante il COSTANTINO decidendo soltanto la questione preliminare della prescrizione, all'accoglimento del gravame deve seguire, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c. la rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello iscritto al n. 61509 del registro di segreteria, e, per l'effetto, rimette gli atti al primo giudice, in

diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c.

SENT. 79/2025

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott. Roberto Rizzi	**Dott.ssa Rita Loreto**
f.to digitalmente	**f.to digitalmente**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 9 APRILE 2025

p. IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco